

ORIGINALE
ROL 637
16

TRIBUNALE DI PIACENZA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 669-BSI E 700 CPC

Per le insegnanti **Maria Scarano**, nata a Grumo Nevano (NA) 13.03.1065, ivi residente in via E. Pacilio n. 13 C.F. SCRMRA65C53E224V); **Vincenza Marano**, nata a Napoli l'11.10.1971, residente in Giuliano (NA) via L. Settembrini n. 11 (C.F. MRNVCN71R51F839R); **Filomena Petrosino**, nata a Pagani (BA) il 12 maggio 1969, ivi residente in via S. Domenico n. 18, (C.F. PTRFMN69E52G230U), **Pia Rosa Pollice**, nata a Napoli il 01.10.1970, residente in Pozzuoli (NA), via N. Serao n. 3 (C.F. PLLPRS70R41F839G), **Fatima Corsaro**, nata a Catania il 21.06.1969, residente in Aci S. Antonio (CT), via Tropea n. 85/a C.F. CRSFTN69H61C351W; **Giuseppina Del Vecchio**, nata a Napoli il 03.01.1966, ivi residente in via Calà Ulloa n. 10 C.F. DLVGPP66A43F839D, **Anna Rita Cerrato**, nata a Salerno il 20.01.1975, residente in Fischiano (SA), via del Centenario n. 82 C.F. CRRNRT75A60H703B, **Vincenza Innocente**, nata a Pozzuoli (NA) il 30.12.1973, ivi residente in via delle Colmate n. 6, C.F. NNCVCN73T70G964F, **Marina Speranza** nata a Napoli il 0507.1068, residente in Sant'Antimo (NA) via De Gasperi n. 4, C.F. SPRMRN68L45F839E, rappresentate e difese, giuste procure a margine del presente atto, dall' avv. Maria Giulia Bettati del Foro di Parma (C.F. BTTMGL71R64G337P) la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni all'indirizzo pec avv.mariagiuliabettati@pec.giuffre.it o al numero di fax 0521.712011, ed elettivamente domiciliate in Piacenza, via P. Cella n. 11/A presso Cisl scuola

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Bologna, via Guido Reni n. 4 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Premesso che:

Il sottoscritto **SCARANO MARIA**
13-03-1965 GRUMONEVANO (NA)
nat. SCRMRA65C53E224V
(C.F.),
residente in
GRUMO NEVANO (NA)
via ERNESTO PACILIO n. 13
n. informat ai sensi dell'art.
4, 3° comma, del d.lgs. n.
28/2010 della possibilità di
ricorrere al procedimento di
mediazione ivi previsto e dei
benefici fiscali di cui agli artt.
17 e 20 del medesimo decreto,
informat, ai sensi dell'art. 2,
co. 7, D. L. n. 132/2014 conv.
nella legge 162/14, della
possibilità di ricorrere alla
convenzione di negoziazione
assistita da uno o più avvocati
disciplinata dagli artt. 2 e ss.
del suddetto decreto legge,
delega a rappresentarli e
difenderli nel presente
procedimento l'avv. Maria
Giulia Bettati in ogni sua fase
compresa quella esecutiva ed
in ogni grado e giurisdizione,
nonché nelle eventuali fasi
incidentale e cautelare (anche
in sede di reclamo e di
impugnazione) di riassunzione
e opposizione conferendole
ogni potere di legge, ivi
compresi quelli di chiamare in
causa terzi, di conciliare e di
transigere la lite, di proporre
impugnazione, querela di
falso, di rinunciare agli atti ed
accettare la rinuncia, di
intimare e fare precetto, di
incassare somme e rilasciare
quietanza, di farsi sostituire e
di disporre comunque del
diritto in contesa. Elegge
domicilio in
Piacenza via P. Cella
presso Cisl Scuola
11/A
acconsentendo al trattamento
dei dati personali che l
riguardano (D.Lgs.196/03).
Dichiaro altresì di essere stat
res edott circa il grado di
complessità dell'incarico che
con la presente conferisce,
nonché di avere ricevuto tutte
le informazioni utili circa gli
oneri ipotizzabili dal momento
del conferimento sino alla
conclusione dell'incarico.

Rosario Scarano

V. P. F. AUTENTICA

(AVV. MARIA GIULIA BETTATI)

13
sottoscrittà MARANO
VINCENZA
nata il 11/10/1971
NAPOLI
(C.F. MRNVN71R51F331R)
residente a GIUGLIANO (NA) in

via LUIGI SETENBRINI N° 41
n. 41, informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014 conv. nella legge 162/14, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge, delega a rappresentarla e difenderla nel presente procedimento l'avv. Maria Giulia Bettati in ogni sua fase compresa quella esecutiva ed in ogni grado e giurisdizione, nonché nelle eventuali fasi incidentale e cautelare (anche in sede di reclamo e di impugnazione) di riassunzione e opposizione conferendole ogni potere di legge, ivi compresi quelli di chiamare in causa terzi, di conciliare e di transigere la lite, di proporre impugnazione, querela di falso, di rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, di intimare e fare precetto, di incassare somme e rilasciare quietanza, di farsi sostituire e di disporre comunque del diritto in contesa. Elegge domicilio in Piacenza via P.ello 105A CIST. Surolo 11/A acconsentendo al trattamento dei dati personali che li riguardano (D.Lgs. 196/03). Dichiaro altresì di essere stat res edott circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Vincenzo Marano

V^ PER AUTENTICA

CAV. MARIA GIULIA BETTATI

1) le ricorrenti sono docenti di scuola primaria, entrate in ruolo nel 2015, nella fase "C" del piano di assunzioni per l'a.s. 2015/2016, attinte dalle Graduatorie ad esaurimento;

2) Le istanti hanno partecipato alla fase "C" delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017, e cioè al piano straordinario previsto per l'anno scolastico predetto dalla Legge n. 107/2015, art. 1 comma 108¹, e disciplinato dall'art. 63 del C.C.N.I. Mobilità del 8 aprile 2016, la cui mobilità è stata prevista su tutti i posti vacanti e

1 Il piano di assunzioni per il 2015/16, previsto dalla Legge 107 del 13 luglio 2015 è articolato in quattro fasi: Zero, A, B, C.

Per quanto attiene la Fase B, questa prevede la copertura dei posti di organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo la Fase A.

L'aspirante docente, attinto dalle graduatorie a esaurimento e dalle graduatorie del concorso 2012, che non ha avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti, è nominato nella prima provincia nella quale vi sia disponibilità per l'insegnamento per cui concorre. Tale provincia è individuata scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

La Fase C prevede la copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa così come previsto dalla Legge 107/2015.

L'aspirante docente, attinto dalle graduatorie a esaurimento e dalle graduatorie del concorso 2012, che non ha avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti, è nominato nella prima provincia nella quale siano disponibili posti di potenziamento per l'insegnamento per cui concorre. Tale provincia è individuata scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

2. Così il comma 108 della Legge n. 107/2015: "Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

3 Così l'art. 6 del CCNI MOBILITÀ 2016: "1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi

LA
sottoscritto RETROSINO
FILOKENA
nata a PAGANI a
il 12-05-1969
(C.F. PTRFN64E6262300),
residente in
PAGANI (SA)

via SAN DOMENICO
n. 18, informat ai sensi dell'art.
4, 3° comma, del d.lgs. n.
28/2010 della possibilità di
ricorrere al procedimento di
mediazione ivi previsto e dei
benefici fiscali di cui agli artt.
17 e 20 del medesimo decreto,
informat, ai sensi dell'art. 2,
co. 7, D. L. n. 132/2014 conv.
nella legge 162/14, della
possibilità di ricorrere alla
convenzione di negoziazione
assistita da uno o più avvocati
disciplinata dagli artt. 2 e ss.
del suddetto decreto legge,
delega a rappresentarli e
difenderli nel presente
procedimento l'avv. Maria
Giulia Bettati in ogni sua fase
compresa quella esecutiva ed
in ogni grado e giurisdizione,
nonché nelle eventuali fasi
incidentale e cautelare (anche
in sede di reclamo e di
impugnazione) di riassunzione
e opposizione conferendole
ogni potere di legge, ivi
compresi quelli di chiamare in
causa terzi, di conciliare e di
transigere la lite, di proporre
impugnazione, querela di
falso, di rinunciare agli atti ed
accettare la rinuncia, di
intimare e fare precetto, di
incassare somme e rilasciare
quietanza, di farsi sostituire e
di disporre comunque del
diritto in contesa. Elegge
domicilio in

Roma via P.ello
presso Cisl Scuola
11/A

acconsentendo al trattamento
dei dati personali che l
riguardano (D.Lgs.196/03).
Dichiaro altresì di essere stat
res ed ott circa il grado di
complessità dell'incarico che
con la presente conferisce,
nonché di avere ricevuto tutte
le informazioni utili circa gli
oneri ipotizzabili dal momento
del conferimento sino alla
conclusione dell'incarico.

F. Bettati

V. PER AUTENTICA
[Firma]

(AVV. MARIA GIULIA BETTATI)

disponibili e su tutto il territorio nazionale;

3) nella domanda di mobilità presentata nei termini, le ricorrenti hanno chiesto l'assegnazione su posto comune (per inciso la signora Corsaro ha chiesto l'assegnazione su (1°) posto comune o su (2°) posto lingua) indicando a tal fine le preferenze territoriali nella "Sezione G" della domanda (doc. A - fac simile domanda di mobilità).

provinciale.

2. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità

4) tuttavia, al momento della pubblicazione dei trasferimenti della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, originariamente prevista per il 18 luglio ed immotivatamente rinviata fino al 29 luglio, le ricorrenti, pur inserite nell'elenco dei trasferimenti con i rispettivi punteggi, precisamente la signora **Scarano** punteggio 32; la signora **Marano** punteggio 33 (a cui si aggiungono punti 6- per il ricongiungimento familiare – nel 1° ambito richiesto); la signora **Petrosino** punteggio 20 (a cui si aggiungono punti 6- per il ricongiungimento familiare – nel 1° ambito richiesto); la signora **Pollice** punteggio 18 (a cui si aggiungono punti 6- per il ricongiungimento familiare – nel 1° ambito richiesto); la signora **Corsaro** punteggio 33 (a cui si aggiungono punti 6- per il ricongiungimento familiare – nel 1° ambito richiesto); la signora **Del Vecchio** 30 + 6 (ricongiungimento); la signora **Cerrato** punteggio 33 (a cui si aggiungono punti 6- per il ricongiungimento familiare – nel 1° ambito richiesto); la signora **Innocente** punteggio 20 (a cui si aggiungono punti 6- per il ricongiungimento familiare – nel 1° ambito richiesto); la signora **Speranza** punteggio 17 (a cui si aggiungono punti 6- per il ricongiungimento familiare – nel 1° ambito richiesto), sono state assegnate tutte per posto comune all'Ambito Territoriale Emilia Romagna 0015 (Piacenza) (doc. 2), ovvero ad A.T. per le signore **Scarano, Cerrato e Speranza** non espresso come preferenza; per la signora **Marano** espresso come preferenza al n. 93; per la signora **Petrosino** espresso come preferenza al n. 88; per la signora **Pollice** al n. 99; per la signora **Corsaro** al n. 96; per la signora **Del Vecchio** al n. 96; per la signora **Innocente** espresso come preferenza al n. 99 (email di notifica sede assegnata doc. 1);

5) Di contro, altri docenti della stessa procedura di mobilità e della stessa fase, con punteggio e posizione inferiori del predetto elenco dei trasferimenti, sono stati assegnati nelle sedi indicate dalle istanti con maggiore preferenza, e comunque in una sede più vicina rispetto a quella ben più distante assegnata alle ricorrenti (doc.

territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.

⁴ Cfr. O.M. art. 2 n. 241/2016;

1
sottoscritt **POLICE PIAROSI**
NAPOLI 01/10/1970
nat **POLICE PIAROSI**
(C.F.: **PIAROSI PIAROSI**)
residente **PIAROSI (NA)**
via **H. SERAO 3 FALLO**
n. , informat ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, informat, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014 conv. nella legge 162/14, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge, delega a rappresentarli e difenderli nel presente procedimento l'avv. Maria Giulia Bettati in ogni sua fase compresa quella esecutiva ed in ogni grado e giurisdizione, nonché nelle eventuali fasi incidentale e cautelare (anche in sede di reclamo e di impugnazione) di riassunzione e opposizione conferendole ogni potere di legge, ivi compresi quelli di chiamare in causa terzi, di conciliare e di transigere la lite, di proporre impugnazione, querela di falso, di rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, di intimare e fare precetto, di incassare somme e rilasciare quietanza, di farsi sostituire e di disporre comunque del diritto in contesa. Eleggo domicilio **Piacenza via P. Collo**
presso casa scuola
11/A
acconsentendo al trattamento dei dati personali che riguardano (D.Lgs.196/03). Dichiaro altresì di essere stato informato circa il grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Maria Giulia Bettati

V^ PER AUTENTICA

(A.W. MARIA GIULIA BETTATI)

1
sottoscritta CORSARO
FATIMA
nata a
CATANIA - 21.06.1961
(C.F.: CRSFTN69H61C3519X)
residente ACI S. ANTONIO in
(Ct)
via TROPEA 85/A
n. , informat ai sensi dell'art.
4, 3° comma, del d.lgs. n.
28/2010 della possibilità di
ricorrere al procedimento di
mediazione ivi previsto e dei
benefici fiscali di cui agli artt.
17 e 20 del medesimo decreto,
informat, ai sensi dell'art. 2,
co. 7, D. L. n. 132/2014 conv.
nella legge 162/14, della
possibilità di ricorrere alla
convenzione di negoziazione
assistita da uno o più avvocati
disciplinata dagli artt. 2 e ss.
del suddetto decreto legge,
delega a rappresentarl e
difenderl nel presente
procedimento l'avv. Maria
Giulia Bettati in ogni sua fase
compresa quella esecutiva ed
in ogni grado e giurisdizione,
nonché nelle eventuali fasi
incidentale e cautelare (anche
in sede di reclamo e di
impugnazione) di riassunzione
e opposizione conferendole
ogni potere di legge, ivi
compresi quelli di chiamare in
causa terzi, di conciliare e di
transigere la lite, di proporre
impugnazione, querela di
falso, di rinunciare agli atti ed
accettare la rinuncia, di
intimare e fare precetto, di
incassare somme e rilasciare
quietanza, di farsi sostituire e
di disporre comunque del
diritto in contesa. Elegge
domicilio in
Petrosino, via P. Gallo
PROSSIMO CISTO SCALO
11/A
acconsentendo al trattamento
dei dati personali che l
riguardano (D.Lgs.196/03).
Dichiaro altresì di essere stat
res edott circa il grado di
complessità dell'incarico che
con la presente conferisce,
nonché di avere ricevuto tutte
le informazioni utili circa gli
oneri ipotizzabili dal momento
del conferimento sino alla
conclusione dell'incarico.

2 elenchi);

6) Risulta evidente dalle domande di trasferimento presentate dalle ricorrenti che la preferenza dell'ambito 0015 in alcuni casi non era nemmeno stata espressa e negli altri era di gran lunga postposta a numerose altre preferenze che l'Amministrazione non ha valutato assegnando, (a parità di procedura e fase), delle sedi indicate dalle stesse istanti tra le preferenze a docenti con minor punteggio, come si evince dagli estratti dei bollettini dei trasferimenti (doc. B);

7) la circostanza è certamente frutto di numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di siffatte operazioni, come hanno evidenziato le maggiori testate giornalistiche specializzate. In effetti, traslare il sistema di valutazione delle domande di trasferimento utilizzato a livello provinciale su base nazionale ha portato come conseguenza negativa il fatto che i punteggi dei singoli docenti non siano stati considerati validi su tutte le preferenze espresse.

8) L'illogica e illegittima condotta dell'amministrazione scolastica ha comportato numerose, assurde situazioni, che coinvolgono anche le odierne istanti: così, a parità di requisiti (motivi di preferenza e fasi della mobilità), docenti con maggior punteggio quali sono le ricorrenti sono stati assegnati in sedi distanti (ed ovviamente non indicate nella domanda, o indicate tra le ultime preferenze), ed altri con punteggio inferiore sono stati assegnati in sedi vicine (ovviamente indicate come prime preferenze);

9) In tal modo il MIUR ha tradito palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti;

10) le lavoratrici Petrosino e Pollice hanno inoltrato formale reclamo (doc. 3) all'amministrazione competente e, successivamente le signore Marano, Scarano, Corsaro, Petrosino, Speranza, Innocente e Pollice hanno inoltrato richiesta di tentativo di conciliazione che non ha sortito esito positivo (doc. 4).

11) Con lettera raccomandata le ricorrenti hanno impugnato l'assegnazione del MIUR (doc. 5).

Considerata l'estrema urgenza (per cui si ritiene quanto mai necessaria l'emissione

V^ PER AUTENTICA

(A.W. MARIA GIULIA BETTATI)

inaudita altera parte, di un decreto cautelare), le lavoratrici sono costrette ad adire il giudice competente, in via cautelare e d'urgenza, affinché adotti, medio tempore, un provvedimento che salvaguardi e tuteli i diritti e le prerogative delle docenti, costrette dall'arbitraria condotta amministrativa a prestare servizio in una sede molto lontana dalla propria residenza e dalla propria famiglia.

A tal proposito preme rilevare che la signora Innocente ha un figlio disabile grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 ed ha indicato tale sua precedenza nella domanda di trasferimento; la signora Speranza ha il padre disabile grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 ed ha indicato tale precedenza nella domanda sopra detta.

Quanto al fumus boni juris

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 28 COMMA 1 DEL D.P.R. 1994 N. 487 - ILLEGITTIMITA' ED ILLOGICITA' DELLA CONDOTTA AMMINISTRATIVA.

Il MIUR non ha fornito alcuna motivazione per l'assegnazione delle istanti in una sede tanto lontana rispetto a quelle indicate tra le preferenze e in considerazione altresì delle precedenti esposte.

Pertanto le istanti non sono state messe in grado di valutare la correttezza della procedura.

Il silenzio dell'amministrazione non ha permesso a questa difesa di condurre un'indagine, affrontata con rigoroso metodo deduttivo e ci si è dovuti affidare a mere ipotesi (sebbene ampiamente plausibili) nel tentativo di comprendere i meccanismi burocratici che hanno portato ad un esito così esecrabile.

In particolare, questa difesa non è in grado di affermare con assoluta certezza se l'assegnazione della lavoratrice in una sede tanto distante sia frutto di uno dei tanti errori materiali pubblicamente denunciati e commessi nella procedura in parola, o dall'applicazione, *a monte*, di un procedimento attuato in sfregio ai principi di

12
sottoscritt DEL VECCH
GIUSEPPE
nate 03-04-1966
NAPOLI
(C.F.:DLVGPP66A43F834)
residente NAPOLI
CALA-JULLO A
via N° 10

n. , informat ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto informat, ai sensi dell'art. 2 co. 7, D. L. n. 132/2014 convertito nella legge 162/14, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli art. 2 e 3 del suddetto decreto legge delega a rappresentarli difenderli nel presente procedimento l'avv. Maria Giulia Bettati in ogni sua fase compresa quella esecutiva e in ogni grado e giurisdizione nonché nelle eventuali fasi incidentale e cautelare (anche in sede di reclamo e impugnazione) di riassunzione e opposizione conferendo ogni potere di legge, compresi quelli di chiamare causa terzi, di conciliare e transigere la lite, di proporre impugnazione, querela falso, di rinunciare agli atti accettare la rinuncia, intimare e fare precetto, incassare somme e rilasciare quietanza, di farsi sostituire di disporre comunque del diritto in contestazione. Eleggendo domicilio

Procuratore uia P. Gelli
presso Cisl Scuola
11/5

acconsentendo al trattamento dei dati personali che riguardano (D.Lgs.196/03). Dichiaro altresì di essere res edotti circa il grado complessità dell'incarico con la presente conferito nonché di avere ricevuto le informazioni utili circa oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Giuseppe del Vecchio
V^ PER AUTENTICA

(Aut. Tribunale di Napoli)

Legge, e quindi illegittimo.

Pertanto, ad oggi non può non rilevarsi come il risultato conseguito dalla procedura sia certamente contrario alla Legge, poiché il Ministero ha stilato un elenco per cui chi ha un minor punteggio (talvolta anche a punteggio 0) ha trovato una sede di servizio più favorevole, rispetto alla sede indicata dalle odierne ricorrenti.

Sta di fatto che dai (pochissimi) atti pubblicati dal M.I.U.R., ed in possesso delle istanti, si evince con certezza la illegittimità del provvedimento adottato ai danni del lavoratore.

Ed infatti, qualora lo sciagurato esito della procedura non fosse cagionato da errore materiale, il metodo applicato dall'amministrazione per assegnare alle istanti la sede spettante è certamente illegittimo.

Valga il vero.

Il CCNI Mobilità, all'art. 6, par. "Fase C", punto sub) 1, afferma che *"la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio."*

Dunque, l'assegnazione della sede è effettuata dagli Uffici Regionali, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, e secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello **scorrimento della graduatoria**.

È evidente che lo scorrimento della graduatoria deve avvenire fino al limite dei posti disponibili; in altre parole, l'Ufficio territoriale avrebbe dovuto assegnare la prima sede indicata nella domanda di trasferimento, o, in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via i posti, come indicati nell'elenco delle preferenze, il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente.

È del tutto evidente che, al contrario, nulla di tutto ciò sia accaduto.

In effetti, allo stato non è dato neppure conoscere quali sono i motivi per cui le istanti, al pari di tanti colleghi, non hanno potuto trovare posto nella

1
sottoscritt CERRATO
ANNA RITA
nata SALERNO a
IL 20-01-1975
(C.F.: CRRNRT75A60H703B)
residente FISCIANO (SA) in
DEL CENTENARIO N°82
via
n. , informat ai sensi dell'art.
4, 3° comma, del d.lgs. n.
28/2010 della possibilità di
ricorrere al procedimento di
mediazione ivi previsto e dei
benefici fiscali di cui agli artt.
17 e 20 del medesimo decreto,
informat , ai sensi dell'art. 2,
co. 7, D. L. n. 132/2014 conv.
nella legge 162/14, della
possibilità di ricorrere alla
convenzione di negoziazione
assistita da uno o più avvocati
disciplinata dagli artt. 2 e ss.
del suddetto decreto legge,
delega a rappresentarli e
difenderli nel presente
procedimento l'avv. Maria
Giulia Bettati in ogni sua fase
compresa quella esecutiva ed
in ogni grado e giurisdizione,
nonché nelle eventuali fasi
incidentale e cautelare (anche
in sede di reclamo e di
impugnazione) di riassunzione
e opposizione conferendole
ogni potere di legge, ivi
compresi quelli di chiamare in
causa terzi, di conciliare e di
transigere la lite, di proporre
impugnazione, querela di
falso, di rinunciare agli atti ed
accettare la rinuncia, di
intimare e fare precetto, di
incassare somme e rilasciare
quietanza, di farsi sostituire e
di disporre comunque del
diritto in contesa. Elege
domicilio in
Picerno, via P. Gella
presso C.I.S.L. scuola
11/A
acconsentendo al trattamento
dei dati personali che l
riguardano (D.Lgs.196/03).
Dichiaro altresì di essere stat
res edotti circa il grado di
complessità dell'incarico che
con la presente conferisce,
nonché di avere ricevuto tutte
le informazioni utili circa gli
oneri ipotizzabili dal momento
del conferimento sino alla
conclusione dell'incarico.

Anno Rita Cerrato

PER AUTENTICA
(A.W. RITA CERRATO)

prima sede effettivamente disponibile, tra quelle indicate come preferenza, poiché il MIUR non ha, preventivamente, reso noto il criterio, il c.d. *algoritmo*, utilizzato per l'assegnazione delle sedi; ciò che purtroppo è dato constatare tuttavia, è che siffatto *algoritmo*, applicato più o meno correttamente, non è certamente stato rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria, avendo portato una situazione per cui a maggior punteggio non corrisponde un maggior favore. D'altro canto la scarsissima (meglio si direbbe inesistente) trasparenza con la quale tali operazioni sono state condotte, caratterizzato da atti al momento *segreti*, poiché non resi pubblici sui canali ufficiali della p.a., non rappresenta una caratteristica di questa procedura; si è già conosciuto in passato, specie nel periodo feriale, un siffatto *modus operandi*, più volte censurato nelle sedi giudiziarie competenti. Sta di fatto che tale insufficiente trasparenza comporta che l'istante è costretta ad *intuire* le ragioni della paradossale situazione in cui versa, attingendo alle notizie di stampa, cercando di districarsi nel mare delle voci che in questi giorni stanno affollando il tribolato panorama scolastico. Da quanto è dato comprendere, quindi, è possibile ipotizzare che il normale scorrimento dell'elenco non sia avvenuto secondo il principio di Legge, poiché il MIUR avrebbe applicato un illegittimo sistema logico-matematico.

Si prendono, in effetti, quale spunto, le modalità di assunzione dei docenti nella "fase C", avvenute lo scorso anno scolastico, e rese note dal MIUR solo molti mesi dopo. Anche in quel caso si sono create analoghe paradossali conseguenze. Siffatto meccanismo è caratterizzato da due distinte fasi: - la prima, prioritaria, che chiameremo per comodità *c1*, riguarda l'esame delle sole prime preferenze espresse da ciascun aspirante che ha presentato domanda; essa utilizza tutti i posti disponibili;

- la seconda, che chiameremo per comodità *c2*, riguarda tutti e soli gli aspiranti che non ottengono la proposta di nomina nella sottofase *c1*, che quindi, non hanno trovato posto nella sede elencata come prima preferenza; tale fase utilizza solo i posti residui dopo la sottofase *c1*.

14
sottoscritt AVINCENZA
INNOCENTE
nata il 30/12/1973 a
POZZUOLI (NA)
(C.F. MMEVEN7310634)
residente POZZUOLI in
DELLEROLMATENE
via POZZUOLI NAPOLI
n. , informat ai sensi dell'art.
4, 3° comma, del d.lgs. n.
28/2010 della possibilità di
ricorrere al procedimento di
mediazione ivi previsto e dei
benefici fiscali di cui agli artt.
17 e 20 del medesimo decreto,
informat, ai sensi dell'art. 2,
co. 7, D. L. n. 132/2014 conv.
nella legge 162/14, della
possibilità di ricorrere alla
convenzione di negoziazione
assistita da uno o più avvocati
disciplinata dagli artt. 2 e ss.
del suddetto decreto legge,
delega a rappresentarli e
difenderli nel presente
procedimento l'avv. Maria
Giulia Bettati in ogni sua fase
compresa quella esecutiva ed
in ogni grado e giurisdizione,
nonché nelle eventuali fasi
incidentale e cautelare (anche
in sede di reclamo e di
impugnazione) di riassunzione
e opposizione conferendole
ogni potere di legge, ivi
compresi quelli di chiamare in
causa terzi, di conciliare e di
transigere la lite, di proporre
impugnazione, querela di
falso, di rinunciare agli atti e
accettare la rinuncia,
intimare e fare precetto,
incassare somme e rilasciare
quietanza, di farsi sostituire,
di disporre comunque e
diritto in contesa. Elegge
domicilio
Piazza, via P. Colan
presso C.S. SUD
11/5
acconsentendo al trattamento
dei dati personali che
riguardano (D.Lgs.196/03).
Dichiaro altresì di essere
res edott circa il gradito
complessità dell'incarico
con la presente confesso
nonché di avere ricevuto
le informazioni utili circa
oneri ipotizzabili dal momento
del conferimento sino alla
conclusione dell'incarico. al

Vincenzo

V^ PER AUTENTICA

(L.V. F. P. GIULIA B)

Qualora fosse stato questo il criterio utilizzato dal MIUR, è evidente che la suddivisione in sottofasi, ha comportato due distinte "classifiche", in cui solo il docente che ha avuto la fortuna di indicare la sede dove vi era posto, è stato accontentato nel rispetto dell'ordine di graduatoria, mentre altro docente, meno fortunato, è "retrocesso" nella sottofase successiva, e quindi si è visto sorpassare da altri colleghi, meno meritevoli (con minor punteggio).

A tanto deve aggiungersi, secondo i rumors apparsi in Rete, e che eventualmente controparte potrà confermare, che esistono ulteriori profili di illegittimità, che rendono viepiù grottesca la situazione creata. Infatti, si perdoni l'eccessiva semplificazione, da quanto può empiricamente desumersi, non sono stati resi disponibili tutti i posti effettivamente liberi, quand'anche liberati nella medesima mobilità.

Facciamo l'esempio con il docente A e il docente B. Se il docente A ha chiesto la provincia del docente B e viceversa, non è scontato che entrambi siano soddisfatti nella richiesta. Perché ciò avvenga infatti è necessario che sia disponibile un terzo posto che rende possibile il movimento; e cioè quando il sistema deve accontentare A, B deve essere già trasferito su un posto diverso da quello di A, altrimenti gli risulterà ancora occupato.

Quindi nel momento in cui A non trova posto perché il posto di B è ancora occupato, deve passare al posto C, o comunque al primo posto che risulti libero nell'ordine degli ambiti richiesti nella domanda di mobilità. Liberato il posto di B però, A non può più rivendicarlo e quel posto risulta libero per il docente C che, **con un punteggio minore**, è stato trattato successivamente e ha trovato subito un posto libero.

Invece l'Ufficio avrebbe dovuto rendere immediatamente disponibile il posto lasciato libero dall'insegnante B, contemporaneamente (cioè nella stessa fase), ed in favore, dell'insegnante A; in tal modo lo scorrimento della graduatoria non avrebbe coinvolto l'insegnante C, con punteggio inferiore, che sarebbe stato assegnato quindi su un posto diverso da quello lasciato libero dall'insegnante B.

1
sottoscritt Speranza Marina
e Napoli 05/07/18
dal SPR-MIRN 68245 F838

(C.F. _____),
residente
SANT'ANTIMO (NA)
via DE GASPERI 4

n. _____, informat ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, informat, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014 conv. nella legge 162/14, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge, delega a rappresentarli e difenderli nel presente procedimento l'avv. Maria Giulia Bettati in ogni sua fase compresa quella esecutiva ed in ogni grado e giurisdizione, nonché nelle eventuali fasi incidentale e cautelare (anche in sede di reclamo e di impugnazione) di riassunzione e opposizione conferendole ogni potere di legge, ivi compresi quelli di chiamare in causa terzi, di conciliare e di transigere la lite, di proporre impugnazione, querela di falso, di rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, di intimare e fare precetto, di incassare somme e rilasciare quietanza, di farsi sostituire e di disporre comunque del diritto in contesa. Elege domicilio in

PIACENZA VIA P. CESUCCI 1
LA PRESSO C.S.L. SCUOLA

acconsentendo al trattamento dei dati personali che li riguardano (D.Lgs. 196/03). Dichiaro altresì di essere stat res edott circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Speranza Marina

V^ PER AUTENTICA
FE

(AW. MARIA GIULIA BETTATI)

Solo operando in tal modo si sarebbe legittimamente rispettato il principio generale, ed inderogabile, dello scorrimento della graduatoria, tradito dall'amministrazione, poiché, solo in questo modo, ogni candidato avrebbe avuto a disposizione tutti i posti effettivamente liberi al momento della convocazione, ovvero al momento dello scorrimento della graduatoria.

D'altro canto, le OO.SS., hanno riscontrato, e denunciato, numerosi ulteriori profili di illegittimità.

In particolare si è riscontrato, come nel caso di specie, il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda.

Parimenti dicasi per l'errata applicazione della regola sulle priorità tra le tipologie di posto.

Tutto ciò spiegherebbe, pur lasciando sinceramente basiti, perché docenti con punteggio più basso si ritrovano in una sede indicata nelle prime preferenze, a discapito di altri docenti, magari in fasi precedenti, che invece non hanno vista soddisfatta la propria domanda.

Scorrendo le preferenze indicate nella domanda, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con minor punteggio delle istanti.

Come appena affermato, lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercé l'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, "lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione" (Cassazione Civ. 18 giugno 2013 n. 15212 sez. lav.)

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della

precede in graduatoria è un diritto del vincitore". (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

Recentissima l'ordinanza emessa dal Tribunale di Trani (doc. 7) in un procedimento analogo al presente nella quale il giudice afferma "L'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimento. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato per i quali sono predeterminati specifici punteggi (Trib. Trani ordinanza del 14.09.2016).

Afferma il Consiglio di Stato, "neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della *lex specialis*) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti."

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore" – Cons. Stato, sez. VI sent. n. 2489 del 27 aprile 2011).

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241.

Il provvedimento con il quale l'amministrazione scolastica ha assegnato le istanti ad una sede indicata nella domanda di trasferimento, dopo molte altre, e ha rigettato la richiesta di trasferimento su un posto maggiormente preferito dalle docenti, è carente di motivazione.

ALFIDIA
Difatti, l'amministrazione si è limitata ad assegnare le ricorrenti ad un ambito territoriale evidentemente distante, senza alcuna motivazione, né di carattere generale (sul metodo utilizzato, che a tutt'oggi rimane un vero *atto di fede*, né particolare, cioè con specifico riferimento alla posizione delle ricorrenti).

L'impossibilità per le ricorrenti di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la p.a. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

È infatti perfino superfluo rammentare che per costante insegnamento pretorio, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi. (*cf. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005 n° 5479*).

Si noti inoltre l'evidente violazione di Legge contenuta nella email inviata alle istanti, con la quale l'amministrazione ha comunicato l'esito del provvedimento di trasferimento, del tutto priva di alcuna motivazione!

In altre parole il MIUR ha chiesto al lavoratore di fidarsi ciecamente delle "procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero", ribaltando diametralmente l'intenzione del Legislatore consacrata nell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi. L'amministrazione infatti, tenta di sottrarsi a siffatto obbligo utilizzando una mera clausola di stile: rendendosi cioè disponibile a soddisfare "eventuali richieste di chiarimento" presso "gli uffici amministrativi competenti", con ciò svuotando completamente il contenuto della norma in oggetto.

Non v'è chi non veda quindi che né il provvedimento di trasferimento, né tanto meno siffatta comunicazione possono in alcun modo essere considerati come adempimento all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di una sede

deteriore, rispetto a chi vanta un minor punteggio.

Sul punto è certamente illuminante l'insegnamento del Consiglio di Stato che, con un apprezzabile buon senso, nell'evidente intento di contemperare contrastanti interessi, ha rilevato che il difetto di motivazione, "...nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ... ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento". (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n.5257).

Orbene, proprio muovendo dalla inopinabile considerazione che i diritti della ricorrente sono stati indubbiamente compromessi a causa della scellerata procedura di mobilità i cui esiti sono stati così nefasti, ed aggravati dalla omessa motivazione, il presente ricorso pur provando con assoluta certezza la fondatezza del diritto vantato dalle docenti, contiene argomentazioni inerenti circostanze che si è ipotizzato essere alla base del grave danno cagionato dalla p.a. ai danni delle ricorrenti.

QUANTO AL PERICULUM IN MORA

Le gravi e perduranti conseguenze derivanti dall'illegittima azione amministrativa giustificano certamente il ricorso alla tutela d'urgenza.

Quanto alla sussistenza dei requisiti di rito, questa difesa ritiene assolto quello riguardante il *fumus boni juris*, ampiamente provato, nei limiti del rito cautelare, mentre, per quanto attiene il *periculum in mora* si ritiene utile esporre ulteriori elementi fondanti la gravità del danno patendo e l'imminenza dello stesso.

La mancata legittima assegnazione delle ricorrenti ad una sede di servizio di gran lunga più vicina rispetto a quella assegnata, e certamente compatibile con l'attuale residenza, espone le ricorrenti all'attuale rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile alla propria vita personale, familiare e di relazione.

Il *periculum in mora* si concretizza proprio nel concreto rischio di vedere

risolutivamente privato tale diritto, se non viene riconosciuta la possibilità immediata, e non tutelabile attraverso un giudizio di cognizione ordinario.

E' altamente probabile che tale giudizio verrebbe definito in un tempo che non consentirebbe alle ricorrenti di ricevere il riconoscimento e del giusto diritto di esprimere la scelta per il posto loro dovuto.

A tale riguardo l'orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lezioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità e quindi qualora sia leso "il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisito e e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa" (ex multis Cass. Civ sez. lav. n. 14443 del 6 novembre 2000).

La distanza tra il luogo di residenza delle ricorrenti e la sede di assegnazione che costringerebbe le istanti a trasferirsi a molti chilometri di distanza dalla residenza familiare, sarebbe pregiudizievole anche all'educazione dei figli.

Va altresì evidenziato che i tempi occorrenti per l'istruttoria e la definizione di un giudizio di merito pregiudicherebbero in assoluto l'effettività della tutela. Ed invero, una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto delle istanti, nonché la legittima aspettativa ad una effettiva tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

Non va, infine, trascurata la necessità di garantire, con urgenza, l'effettività di diritti costituzionalmente garantiti e tutelati. Nella fattispecie, invero, viene leso un bene giuridico non patrimoniale che non è suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario ed integra un pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza. Per le ragioni suesposte il procrastinarsi dei tempi di un giudizio di merito rischierebbe di determinare un danno irreversibile per le ricorrenti, vanificando ogni concreta prospettiva di tutela laddove le loro ragioni

fossero riconosciute a distanza di anni a seguito di un giudizio a cognizione piena.


Quanto alla signora Marina Speranza la fondatezza della richiesta urgenza è ancora più pregnante considerato che ella assiste il padre, portatore di handicap in situazione di gravità, come risulta da verbale di visita medica eseguita ai sensi della Legge 104/92 (cfr. doc. 6).

Ella è l'unica componente del nucleo familiare in grado di assistere il padre, stante l'impossibilità degli altri familiari (cfr. doc. 7 autocertificazione) Si rende dunque necessario che l'On.le Magistrato adito adotti, in via cautelare e d'urgenza, ogni provvedimento atto a salvaguardare il buon diritto della ricorrente a mantenere la sede di lavoro vicina alla propria residenza per poter assicurare al padre sig. Luigi Speranza le giuste cure quotidiane e continuative di cui lo stesso assolutamente necessita, attese le proprie gravissime precarie condizioni di salute. Si pensi quali gravissime conseguenze possono ricadere in capo ad un padre portatore di handicap con grado di invalidità grave qualora la ricorrente si trovi costretta a vivere lontano per gran parte dell'anno. L'impossibilità di provvedere ai bisogni propri del padre è certamente, in generale, un danno ingiusto che ricade su tutta la famiglia della ricorrente, tale da pregiudicare in modo irreversibile, l'adempimento dei doveri parentali.

Tale situazione di difficoltà incide direttamente sui diritti inerenti alla persona e certamente di natura non patrimoniale, in particolare il diritto ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che trova il proprio addentellato costituzionale nell'art. 36 Cost.

Stesse considerazioni devono essere mosse per la signora Innocente, la quale deve assistere il figlio, anch'esso portatore di handicap in situazione di gravità, come risulta da verbale di visita medica eseguita ai sensi della Legge 104/92 (doc. 8bis) . E' palese il comprensibile stato di ansia e prostrazione in cui vive la ricorrente, la quale non potrebbe assistere lontano da casa con le dovute cure il figlio disabile.

L'art. 33 comma 5 L. 104/92 sancisce il diritto del lavoratore che assiste una

 persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, o parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età o siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina, al domicilio della persona che assiste e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

Ove non intervenga immediata tutela dei diritti irrinunciabili delle ricorrenti, quindi, i pregiudizi alla vita familiare diverrebbero, nel tempo occorrente a far valere le proprie ragioni per le vie ordinarie, ancor più gravi ed irreparabili, ove solo si pensi che le stesse sarebbero costrette dal 1 settembre al 30 giugno - a trasferirsi in altra città distante centinaia di chilometri.

Il danno si mostra poi di deflagrante entità se si considera che a mente dell'art. 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994, le docenti sono costrette a rimanere per un triennio sulla sede di servizio assegnata!

Invero, il Tribunale di Bari (rel. Mastroiilli), con pronuncia cautelare in sede collegiale del 06.10.2011, ha motivato su un caso analogo, circa il periculum in mora, nel modo che segue: "...detto disagio appare tutt'altro che trascurabile, ove si consideri che di fatto il XXXX è obbligato ad utilizzare il proprio automezzo per coprire giornalmente oltre 70 km per i viaggi di andata e ritorno (su una strada notoriamente tutt'altro che agevole), posto che è stato documentato ..che l'opzione del mezzo pubblico appaiono oggettivamente inesigibili."

Il Tribunale di Bari, già in precedenza, con ordinanza del 11 dicembre 2008, in un caso analogo aveva ritenuto che sussistono senz'altro i requisiti dell'invocata tutela cautelare, in caso di "illegittima sottrazione della cattedra ad un insegnante quale fatto idoneo a procurare a quest'ultimo un pregiudizio imminente ed irreparabile, laddove il ricorrente è costretto a recarsi in sede disagiata, a chilometri di distanza dalla propria abitazione, non collegata con mezzi pubblici, con difficoltà evidenti logistiche ed economiche, con ripercussioni sui rapporti familiari, essendo obbligato a prendere ogni giorno la propria autovettura, con i

relativi rischi" (Trib. Bari, 11 dicembre 2008).

È insomma chiaro che le lavoratrici si trovano innanzi ad una vera e propria beffa: rinunciare ingiustamente alla propria carriera ed al proprio posto di lavoro, proprio nel momento in cui sembrava finalmente raggiunta la meritata stabilità, al termine di anni di sacrifici, ed all'esito di un percorso selettivo che le ha viste, "teoricamente", vincitrici.

È chiaro che un siffatto "ricatto" non dovrebbe essere posto a nessun lavoratore.


Insomma, esiste di certo il concreto pericolo che il tempo necessario a far valere il diritto per il tramite delle vie ordinarie possa determinare, ove la condotta illegittima venga perpetuata (e non se ne può dubitare), un pregiudizio irreparabile.

Tutto ciò premesso il sottoscritto difensore,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice monocratico del lavoro di prima istanza, affinché, con decreto emesso *inaudita altera parte*, considerata la urgenza del caso, voglia:

accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistente nell'assegnazione delle ricorrenti all'**AMBITO TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA 0015 (PIACENZA)**, in luogo di quello legittimamente spettante alle ricorrenti e precisamene, per la signora **Scarano Maria AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0018**; per la signora **Marano Vincenza AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0017**; per la signora **Petrosino Filomena AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0025**; per la signora **Pollice Pia Rosa AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0016**; per la signora **Corsaro Fatima AMBITO TERRITORIALE SICILIA 0006**; per la signora **Del Vecchio Giuseppina AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0014**; per la signora **Cerrato Anna Rita AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0023**; per la signora **Innocente Vincenza AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0016**; per la signora **Speranza Marina**

 **AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0017**, o di quell'altro spettante, tra le preferenze indicate nelle domande di trasferimento, secondo l'ordine espresso dalle ricorrenti, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; per l'effetto, dichiarare il diritto della signora **Scarano Maria** ad essere assegnata all'**AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0018**, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; della signora **Marano Vincenza** ad essere assegnata all'**AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0017**, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; della signora **Petrosino Filomena** ad essere assegnata all'**AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0025**, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; della signora **Pollice Pia Rosa** ad essere assegnata all'**AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0016**, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; della signora **Corsaro Fatima** ad essere assegnata all'**AMBITO TERRITORIALE SICILIA 0006**, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; della signora **Del Vecchio Giuseppina** ad essere assegnata all'**AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0014** o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; della signora **Cerrato Anna Rita** ad essere assegnata all'**AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0023**, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo

l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; della signora **Innocente Vincenza** ad essere assegnata all'**AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0016**, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; della signora **Speranza Marina** ad essere assegnata all'**AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0017**, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria ;

per l'ulteriore effetto, condannare l'Ufficio Scolastico competente ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare le ricorrenti in organico di una delle sedi disponibili nel primo **AMBITO TERRITORIALE inserito nelle preferenze espresse**, od altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza e nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; Ovvero, stante il carattere fungibile ed innominato dei provvedimenti cautelari, adottare tutti i provvedimenti che la S.V. Ill.ma riterrà idonei ed opportuni per la tutela del diritto reclamato dall'istante.

Con il medesimo decreto, l'On.le Giudice adito vorrà fissare udienza di comparizione delle parti, ed in quella sede, all'esito della instaurazione del contraddittorio, con ordinanza, confermare il decreto emesso ed eventualmente fissare un termine per la instaurazione del giudizio di merito nel quale le ricorrenti intendono richiedere l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione del **primo AMBITO TERRITORIALE inserito nelle preferenze espresse**, o altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni subiti.

Laddove l'On. le Magistrato adito ritenga le esigenze del contraddittorio prevalenti rispetto alle ragioni di urgenza prospettate dall'istante, vorrà



Stan
num
ricor

emettere gli stessi provvedimenti sopra richiesti, ovvero gli altri che saranno ritenuti di Giustizia, con ordinanza, a seguito della comparizione delle parti, da fissarsi con urgenza.

Con vittoria di spese e competenze.

In via istruttoria:

Quanto alle **PROVE COSTITUITE**, si allegano i documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte.

Quanto alle **PROVE COSTITUENDE**, ove ritenuto rilevante anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede che il Tribunale disponga:

-**richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.** (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.): si chiede che il Tribunale disponga l'esibizione in giudizio ad opera del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di:

-il c.d. "*algoritmo*", ovvero il principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alla sede contestata, nonché per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio, nell'ambito territoriale richiesto;

-i documenti relativi al fascicolo di parte ricorrente, nonché tutte le determinazioni in ordine alla assegnazione delle ricorrenti della sede assegnata.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

DICHIARAZIONE: ai fini della normativa sul contributo unificato, il valore della presente controversia è indeterminabile.

Con osservanza.

Parma, 21 settembre 2016


(avv. Maria Giulia Bettati)

ISTANZA EX ART. 151 CPC

Stante l'impossibilità dell'individuazione specifica dei contro-interessati, il numero rilevante degli stessi e l'impossibilità di conoscere, da parte delle ricorrenti, gli indirizzi di residenza degli stessi, si chiede di essere

autorizzati alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso o di un estratto dello stesso sul sito Istituzionale del MIUR.
la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari

considerato che

la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio (Cons. Stato 19 febbraio 1990. n. 106) , inoltre la pubblicazione sulla G.U. sarebbe oltremodo onerosa per i ricorrenti.

Il giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica.

Il Tar Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 cpc la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09). Anche questo stesso Tribunale, in controversie analoghe a quelle in esame hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica

rilevato che

tale forma di notifica continua ad esser utilizzata sistematicamente dal Giudice amministrativo e dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

FA ISTANZA

affinché il Tribunale adito valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 cpc, con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso nei confronti dei potenziali contro-interessati

ossia di tutti i candidati che hanno diritto a concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

Con osservanza.

Parma, 21 settembre 2016

Maria Giulia Bettati
(avv. Maria Giulia Bettati)

